

Legge regionale 19 novembre 1999, n. 60

Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura (ARTEA).

(Bollettino Ufficiale n. 32, parte prima, del 29.11.1999)

CAPO I - Oggetto e competenze (11) 1
 Art. 1 - Oggetto 1
 Art. 2 - Competenze (13) 1
 CAPO II - Funzioni di organismo pagatore (14) 1
 Art. 3 - Funzioni di organismo pagatore (15) ... 1
 Art. 4 - Controlli nell'esercizio della funzione di organismo pagatore (16) 2
 Art. 5 - Affidamento di servizi e delega di funzioni (2) 2
 Art. 6 - Criteri di funzionamento 2
 Art. 6 bis - Rapporto con enti locali e altri soggetti (18) 2
 CAPO III - Disposizioni generali (19) (36) 3
 Art. 7 - Competenze della Regione 3
 Art. 8 - Organi dell'Agenzia (10) 3
 Art. 9 - Il Direttore (10) 3
 Art. 10 - Attribuzioni del Direttore (25) 3
 Art. 11 - Il Collegio dei revisori (10) 3
 Art. 12 - Comitato Tecnico 4
 Art. 13 - Personale (29) 4
 Art. 14 - Struttura dell'Artea (30) 4
 Art. 14 bis - Sistema informativo (31) 4
 Art. 15 - Bilancio, contabilità e certificazione (32) 4
 Art. 16 - Gestione delle risorse finanziarie (33) 5
 Art. 17 - Regolamento di amministrazione e contabilità (34) 5
 Art. 18 - Norma Transitoria 5
 Art. 19 - Modifica dell'articolo 4 della legge regionale 6 febbraio 1998, n. 9 5
 Art. 20 - Disposizioni finanziarie 5

CAPO I - Oggetto e competenze (11)

Art. 1 - Oggetto

1. È istituita l'Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura (ARTEA), ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 "Soppressione dell' AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 ".

2. L'ARTEA ha personalità giuridica pubblica ed è dotata di autonomia amministrativa, organizzativa, contabile, patrimoniale. (12)

Art. 2 - Competenze (13)

1. L'ARTEA svolge per la Regione Toscana le funzioni di organismo pagatore ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CE) 21 giugno 2005, n.

1290/2005 (Regolamento del Consiglio relativo al finanziamento della politica agricola comune).

2. Sono inoltre affidate all'ARTEA le seguenti funzioni:

a) gestione dell'Anagrafe regionale delle aziende agricole di cui all'articolo 3 della legge regionale 8 marzo 2000, n. 23 (Istituzione dell'anagrafe regionale delle aziende agricole, norme per la semplificazione dei procedimenti amministrativi ed altre norme in materia di agricoltura) e dei procedimenti amministrativi ad essa strettamente connessi;

b) pagamento di programmi regionali e comunitari in agricoltura sulla base di quanto stabilito negli strumenti di programmazione di cui all'articolo 10 e nei documenti di attuazione di cui all'articolo 10 ter della legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale);

c) organismo intermedio di programmi regionali e comunitari diversi da quelli di cui al comma 1 e al comma 2, lettera b), secondo quanto stabilito negli strumenti di programmazione di cui all'articolo 10 e nei documenti di attuazione di cui all'articolo 10 ter della l.r. 49/1999.

CAPO II - Funzioni di organismo pagatore (14)

Art. 3 - Funzioni di organismo pagatore (15)

1. L'ARTEA svolge le funzioni di cui all'articolo 2, comma 1, nel rispetto del regolamento (CE) 21 giugno 2006, n. 885/2006 (Regolamento della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli organismi pagatori e di altri organismi e la liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR) e delle linee direttrici impartite dalla Commissione Europea. In particolare l'ARTEA provvede:

- a) all'autorizzazione e controllo dei pagamenti;
- b) all'esecuzione dei pagamenti;
- c) alla contabilizzazione dei pagamenti;

d) al raccordo operativo con l'Organismo di Coordinamento anche per la comunicazione alla Commissione Europea relativamente alle informazioni istituzionali previste dai regolamenti comunitari;

e) all'attuazione di altri adempimenti previsti dalla normativa comunitaria in raccordo con le autorità nazionali competenti.

2. L'autorizzazione e controllo dei pagamenti è finalizzata a determinare l'importo che deve essere pagato al richiedente sulla base della relativa attività istruttoria e comprende i controlli amministrativi ed in loco.

3. L'esecuzione dei pagamenti è finalizzata ad erogare al richiedente l'importo autorizzato.

4. La contabilizzazione dei pagamenti è finalizzata alla registrazione, in formato elettronico, di tutti i pagamenti effettuati nei conti dell'ARTEA

ed alla preparazione di sintesi periodiche di spesa, ivi incluse le dichiarazioni mensili, trimestrali e annuali destinate alla Commissione Europea.

5. Il raccordo operativo con l'Organismo di Coordinamento consiste nel fornire allo stesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 5 del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 (Soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura "AGEA", a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), tutte le informazioni occorrenti per le comunicazioni alla Commissione UE previste dalla normativa comunitaria in materia.

6. Il raccordo con le autorità nazionali competenti consiste nell'inoltro delle richieste di anticipazioni di spesa, nonché delle relative rendicontazioni periodiche e annuali e di quanto altro previsto dalla normativa comunitaria.

Art. 4 - Controlli nell'esercizio della funzione di organismo pagatore (16)

1. L'ARTEA mette in atto le procedure idonee ad assicurare la verifica della conformità delle domande alle condizioni richieste per la concessione degli aiuti. Le procedure sono eseguite con metodi di controllo amministrativo e a campione nel rispetto delle normative comunitarie.

2. Il controllo amministrativo, che include anche controlli incrociati, prevede la verifica di tutti gli elementi che giustificano i pagamenti ai soggetti richiedenti. Il controllo si svolge anche attraverso un confronto con i dati del sistema informativo regionale avvalendosi dei servizi forniti dall'AGEA e dal Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 (Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell'articolo 55, commi 14 e 15 della l. 27 dicembre 1997 n. 449).

3. I sistemi informativi sono adeguatamente protetti, anche garantendo il rispetto delle prescrizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

4. Nel caso di affidamento di compiti ad altro organismo ai sensi degli articoli 5 e 6 bis, l'ARTEA sottopone a verifica l'applicazione delle procedure utilizzate da tale soggetto e definite da atti regionali o da specifiche convenzioni.

5. L'ARTEA, in caso di accertamento di irregolarità, applica quanto previsto dalle disposizioni comunitarie in materia, e qualora sia stato percepito indebitamente un aiuto procede al recupero delle somme già corrisposte, secondo i criteri previsti dalla normativa comunitaria. L'ARTEA applica altresì tutte le sanzioni previste dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale.

6. L'ARTEA pone in essere attività di monitoraggio tese a verificare l'applicazione di regolamenti, orientamenti, procedure e l'attività

svolta da soggetti esterni.

Art. 5 - Affidamento di servizi e delega di funzioni (2)

1. L'ARTEA, oltre alle attività di cui all'articolo 3 bis del decreto legislativo n. 165 del 1999 può affidare, nel rispetto dei vincoli posti dalla normativa comunitaria, ai CAA abilitati ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 9 febbraio 1998, n. 11 (Norme per lo snellimento e la semplificazione dell'attività amministrativa in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca) e successive modificazioni, lo svolgimento delle attività di assistenza procedimentale previste dall'articolo 2 della legge regionale n. 11 del 1998 .

2. L'ARTEA può stipulare convenzioni con le associazioni dei produttori riconosciute o operanti nella Regione Toscana per lo svolgimento delle attività attribuite alle associazioni stesse dalla normativa comunitaria, al tal fine mettendo a disposizione le informazioni necessarie.

3. L'ARTEA può delegare la funzione di autorizzazione ai pagamenti di cui all'articolo 3 ed i relativi controlli di cui all'articolo 4, per le tipologie di spesa relative al Programma di sviluppo rurale e per quelle che comportano investimenti, agli enti locali territoriali che la esercitano nel rispetto delle condizioni previste dal punto 1, lettera c) dell'allegato al Regolamento CE n. 885/2006. Per lo svolgimento delle funzioni suddette, previa stipula di apposite convenzioni, gli uffici degli enti locali sono collegati al sistema informatico-gestionale dell'ARTEA, al sistema informativo regionale e al SIAN di cui al d.lgs. 173/1998. (17)

Art. 6 - Criteri di funzionamento

Abrogato. (3)

Art. 6 bis - Rapporto con enti locali e altri soggetti (18)

1. Nei casi in cui le funzioni procedurali propedeutiche alla funzione di autorizzazione al pagamento siano svolte da soggetti diversi dall'ARTEA, la Giunta regionale, sentita l'ARTEA, adotta specifiche disposizioni per lo svolgimento delle suddette funzioni.

2. I soggetti che, ai sensi della normativa regionale vigente, svolgono le funzioni procedurali propedeutiche alla funzione di autorizzazione al pagamento, sono tenuti a:

a) operare sulla base delle disposizioni regionali di cui al comma 1;

b) inserire gli esiti delle operazioni effettuate nel sistema informativo dell'ARTEA e contestualmente attestare il rispetto delle procedure.

CAPO III - Disposizioni generali (19) (36)

Art. 7 - Competenze della Regione

1. Il Consiglio regionale:

- a) *abrogata*; (4)
- b) nomina il Collegio dei revisori (*articolo 11*); (20)
2. La Giunta regionale:
- a) relaziona annualmente al Consiglio regionale sull'attività svolta e sull'andamento della gestione dell'Agenzia, (*articolo 15 comma 6*); (20)
- b) *abrogata*; (4)
- c) nomina il Direttore e provvede alla sua eventuale rimozione dall'incarico (*articolo 9, commi 1 e 4*);
- d) stabilisce i contenuti del contratto di lavoro del Direttore con l'Agenzia, (*articolo 9, comma 2*);
- e) *individua, su proposta del Direttore, le risorse umane da destinare all'ARTEA nell'ambito della dotazione organica complessiva della Giunta regionale*; (21)
- f) *abrogata*; (22)
- g) approva gli schemi a cui si conformano il bilancio preventivo economico ed il bilancio d'esercizio dell'Agenzia, (*articolo 15, commi 4 e 5*);
- h) approva il bilancio preventivo economico ed il bilancio d'esercizio dell'Agenzia, (*articolo 15, comma 3*);
- j) approva il regolamento di amministrazione e contabilità, (*articolo 17, comma 1*).

Art. 8 - Organi dell'Agenzia (10)

1. Sono organi dell'Agenzia:

- a) il Direttore;
- b) il Collegio dei revisori.

Art. 9 - Il Direttore (10)

1. *Il Direttore dell'ARTEA è nominato dal Presidente della Giunta regionale, nel rispetto di quanto previsto dalla legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione), fra soggetti di età non superiore ai sessantacinque anni in possesso di idonea laurea magistrale, o equivalente, e di comprovata esperienza manageriale almeno quinquennale o, in alternativa, con documentata esperienza almeno quinquennale di direzione amministrativa, tecnica o gestionale in strutture pubbliche o private di rilevanti dimensioni.* (23)

2. I contenuti del contratto di diritto privato, di durata fino a cinque anni e rinnovabile, che disciplina il rapporto del direttore, sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale; il trattamento economico è determinato con riferimento agli emolumenti spettanti ai dirigenti regionali di ruolo inclusa la retribuzione di posizione e di risultato *ed è adeguato automaticamente alle modifiche cui sono soggetti i suddetti emolumenti.* (6) Gli oneri del contratto sono a carico del bilancio dell'Ente.

3. L'incarico di direttore non è compatibile con cariche pubbliche elettive, nonché con lo svolgimento di attività lavorativa dipendente ed è

subordinato, per i dipendenti pubblici, al collocamento in aspettativa senza assegni o fuori ruolo.

4. Il contratto è risolto anticipatamente con *decreto del Presidente (24)* della Giunta regionale; che provvede nello stesso tempo ad avviare le procedure per la nomina del nuovo direttore, per i seguenti motivi:

- a) sopravvenuta causa di incompatibilità;
- b) gravi violazioni di norme di legge;
- c) persistenti inadempienze degli indirizzi regionali.

Art. 10 - Attribuzioni del Direttore (25)

1. *Il Direttore:*

- a) *rappresenta legalmente l'ARTEA e ne cura la gestione tecnica e amministrativa;*
- b) *adotta gli atti organizzativi generali nel rispetto di quanto previsto nell'articolo 14 e propone alla Giunta regionale la quantificazione delle risorse umane da destinare ad ARTEA;*
- c) *costituisce e modifica le strutture interne, nomina e revoca i responsabili nell'ambito di uno specifico stanziamento determinato e assegnato dalla Giunta regionale;*
- d) *assegna ai settori gli obiettivi e le risorse umane necessarie;*
- e) *adotta ogni altro provvedimento in materia di gestione del personale e di utilizzo delle risorse finanziarie, e propone ogni ulteriore iniziativa per la realizzazione dei compiti di cui all'articolo 2;*
- f) *adotta il regolamento di amministrazione e contabilità;*
- g) *adotta per ciascuna tipologia di erogazione finanziaria specifici manuali procedurali in applicazione della normativa comunitaria;*
- h) *adotta tutti gli ulteriori atti necessari alla gestione delle attività dell'ARTEA.*

Art. 11 - Il Collegio dei revisori (10)

1. Il Collegio dei revisori è composto *da tre membri (7)* iscritti nel registro dei revisori contabili, nominati con voto limitato, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dal Consiglio regionale, che ne individua anche il Presidente, previa designazione di due membri da parte, rispettivamente, dell'Unione Province d'Italia (UPI) e dell'Unione Nazionale Comuni, Comunità ed Enti Montani (UNCCEM).

2. Il Collegio resta in carica per lo stesso periodo del Direttore.

3. Il Collegio dei revisori esamina, sotto il profilo della legittimità contabile ed amministrativa, gli atti che comportano un onere a carico del bilancio e non sono direttamente riferiti alla corresponsione di aiuti a carico *dei fondi comunitari.* (26)

4. Gli atti di cui al comma precedente sono trasmessi dal Direttore, entro cinque giorni dall'adozione, al Collegio dei Revisori che esprime le osservazioni su ognuno di essi entro quindici giorni dal ricevimento ed ha facoltà di acquisire

d'ufficio tutta la documentazione.

5. Le osservazioni del Collegio dei revisori sono immediatamente comunicate al Direttore che, se ritiene di adeguarsi ai rilievi, adotta i provvedimenti conseguenti dandone immediata comunicazione al Collegio medesimo. In caso contrario adotta comunque l'atto motivando le proprie valutazioni e comunicandole al collegio.

6. Il Collegio può verificare, nei tre mesi successivi, la legittimità dei pagamenti sugli aiuti comunitari, (27) richiedendo la necessaria documentazione e formulando le osservazioni in merito al Direttore.

7. Il collegio vigila sull'osservanza da parte dell'ente delle disposizioni di legge, regolamentari e statutarie ed, in particolare, esercita le funzioni di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 (Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196), in conformità con le disposizioni della presente legge, delle direttive del Consiglio regionale e degli indirizzi della Giunta regionale. (37)

7 bis. La relazione con la quale il collegio dei revisori esprime il parere sul bilancio preventivo dell'ente contiene il motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni, nonché il parere sugli equilibri complessivi della gestione. (38)

7 ter. Il collegio esprime il giudizio sul bilancio di esercizio in conformità all'articolo 14 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE). (39)

7 quater. Il Collegio può procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo e richiedere notizie sull'andamento delle operazioni svolte. (40)

8. Il Collegio dei revisori presenta semestralmente alla Giunta regionale una relazione sull'andamento della gestione finanziaria e amministrativa dell'Agenzia.

9. Al Presidente del Collegio dei revisori spetta un' indennità annua pari al 5 per cento dell'indennità complessiva, di carica e di funzione, spettante al Presidente della Giunta regionale. (8)

10. Ai membri del Collegio dei revisori spetta un' indennità annua pari al 4 per cento dell'indennità complessiva, di carica e di funzione, spettante al Presidente della Giunta regionale. (8)

11. Al Presidente e ai membri del Collegio dei revisori residenti in comuni diversi dalla sede dell'Agenzia è dovuto il rimborso spese nella misura prevista per i dirigenti regionali.

Art. 12 - Comitato Tecnico

Abrogato. (28)

Art. 13 - Personale (29)

1. Il personale assegnato ad ARTEA appartiene al ruolo organico della Giunta regionale.

2. Per la gestione di programmi comunitari e nazionali, l'ARTEA può chiedere alla Giunta regionale l'assunzione di personale a tempo determinato, nell'ambito della gestione dei fondi pertinenti ai suddetti programmi.

Art. 14 - Struttura dell'Artea (30)

1. L'organizzazione interna dell'ARTEA è strutturata in modo da garantire che le funzioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b) e c) siano svolte in articolazioni e livelli di responsabilità opportunamente distinti.

2. L'ARTEA dispone di una unità organizzativa indipendente che riferisce direttamente al direttore per lo svolgimento di attività di controllo interno delle funzioni di organismo pagatore.

3. L'ARTEA assicura la gestione del sistema informativo attraverso unità organizzative distinte.

Art. 14 bis - Sistema informativo (31)

1. Per lo svolgimento delle proprie funzioni, l'ARTEA si avvale di un proprio sistema informativo che fa parte del sistema informativo regionale (SIR) ed è conforme alle disposizioni e agli standard di cui alla legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54 (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza).

Art. 15 - Bilancio, contabilità e certificazione (32)

1. L'esercizio amministrativo dell'ARTEA inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre del medesimo anno.

2. Il direttore adotta:

a) il bilancio preventivo economico, entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce;

b) il bilancio di esercizio entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce.

3. Gli atti di cui al comma 2 sono inviati, entro cinque giorni dalla loro adozione, alla Giunta regionale, che:

a) approva il bilancio preventivo economico entro sessanta giorni, acquisito il parere del Consiglio regionale;

b) trasmette il bilancio di esercizio al Consiglio regionale, che lo approva entro sessanta giorni dal ricevimento.

4. Il bilancio preventivo economico è adottato in conformità allo schema approvato dalla Giunta regionale e traduce in termini economici il programma delle attività e il piano triennale degli investimenti ad esso allegati.

5. Il bilancio di esercizio si compone dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa, per la cui redazione si applicano gli articoli 2423 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili. La struttura del bilancio di esercizio si conforma allo schema deliberato dalla Giunta regionale, che comprende allegati illustrativi della gestione finanziaria aggregati secondo le disposizioni sul consolidamento dei conti del settore pubblico allargato.

6. L'ARTEA, contestualmente al bilancio di esercizio, invia annualmente alla Giunta regionale una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, sull'andamento della gestione e sulla situazione dei fondi ad essa assegnati in gestione, e provvede a fornire alla Regione le informative richieste.

7. L'ARTEA provvede all'acquisizione di forniture e servizi ed alla esecuzione dei lavori secondo la normativa vigente in materia.

8. I conti annuali riferiti all'attività di organismo pagatore per le spese a carico dei fondi comunitari sono certificati ai sensi dell'articolo 13 del d. lgs. 165/1999.

Art. 16 - Gestione delle risorse finanziarie (33)

1. Le entrate dell'ARTEA sono determinate:

a) dalle somme di provenienza dall'Unione europea (UE) per il finanziamento o il cofinanziamento del funzionamento degli organismi pagatori e dai rimborsi forfettari da parte dei fondi comunitari;

b) dalle risorse assegnate ai sensi dell'articolo 6, comma 4 del d.lgs. 165/1999;

c) dal contributo ordinario assegnato dalla Regione per l'esercizio delle funzioni svolte ai sensi dell'articolo 2;

d) da ogni altro contributo o provento ricevuto, ivi compresi i proventi patrimoniali, i lasciti e le donazioni.

2. Non costituiscono entrate ai sensi del comma 1, lettera a):

a) le assegnazioni a carico del bilancio regionale, dello Stato o della UE destinate ad essere erogate a terzi a titolo di aiuto, relative a contributi previsti da regolamenti comunitari, nell'ambito delle funzioni previste dall'articolo 2, comma 1;

b) i fondi attribuiti dalla Regione per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 2, comma 2, destinati ad essere erogati a terzi a titolo di aiuto o contributo. (41)

2 bis. Le somme indicate al comma 2 costituiscono patrimonio distinto a tutti gli effetti da quello di ARTEA. (42)

3. Le somme di cui ai commi 1 e 2 sono gestite su conti infruttiferi intestati ad ARTEA presso la Sezione Provinciale della Banca d'Italia. (41)

4. L'ARTEA individua, ai sensi del d.lgs. 163/2006, un istituto bancario per l'attività di tesoreria relativa al pagamento dei premi e

contributi, nonché alla gestione delle spese di funzionamento.

5. L'ARTEA stipula con l'istituto bancario, individuato ai sensi del comma 4, la convenzione di cui all'articolo 47 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia).

Art. 17 - Regolamento di amministrazione e contabilità (34)

1. Il regolamento di amministrazione e contabilità dell'ARTEA è approvato dalla Giunta regionale e definisce i criteri e le modalità per il funzionamento dell'ARTEA.

2. Il regolamento prevede la separazione tra gestione dei fondi comunitari e gestione di fondi nazionali o regionali e si conforma alla normativa comunitaria prevista per gli organismi pagatori.

3. Il regolamento definisce i criteri per la determinazione dei costi delle funzioni e delle attività indicate nel programma annuale, ivi compresi i costi figurativi del personale utilizzato.

Art. 18 - Norma Transitoria

1. In attesa del riconoscimento dell'organismo pagatore, la Regione individua l'ARTEA, tenuto conto di quanto disposto al punto 4 dell'allegato al reg. (CE) 1663/95, quale organismo regionale di cui l'AGEA può avvalersi per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 5, comma 3 del DLgs 165/1999 .

Art. 19 - Modifica dell'articolo 4 della legge regionale 6 febbraio 1998, n. 9

1. Dopo la lettera c) del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 6 febbraio 1998, n. 9 è aggiunta la seguente:

"d) funzioni di organismo pagatore per la gestione degli aiuti derivanti dalla politica agricola comune dell'Unione Europea, nonché degli interventi sulle strutture del settore agricolo finanziate dal FEOGA sez. garanzia".

Art. 20 - Disposizioni finanziarie

1. Il contributo di cui all'articolo 16, comma 1, lettera c), è determinato annualmente con legge di bilancio. (43)

2. All'onere di cui al comma 1, si fa fronte con gli stanziamenti dell'unità previsionale di base (UPB) 721 "Gestione corrente - Spese correnti" del bilancio di previsione 2012 e pluriennale a legislazione vigente 2012 - 2014.

3. Le spese relative al personale che, ai sensi dell'articolo 38, comma 1, della legge regionale 27 dicembre 2011 n. 66 (Legge finanziaria per l'anno 2012), è trasferito nel ruolo organico della Giunta regionale, ammontano a euro 3.784.000,00 per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, e trovano copertura nell'ambito degli stanziamenti della UPB 711 "Funzionamento della struttura regionale - Spese correnti" del bilancio di previsione 2012 e

pluriennale a legislazione vigente 2012 – 2014. (35)

Note

1. Nota soppressa.
2. Articolo così sostituito con L.R. 10 dicembre 2001, n. 59, art.12.
3. Articolo abrogato con L.R. 10 dicembre 2001, n. 59, art.13.
4. Lettera abrogata con L.R. 10 dicembre 2001, n. 59, art.14.
5. Nota soppressa.
6. Parole aggiunte con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65, art. 41.
7. Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65, art. 42.
8. Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65, art. 42. Poi parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2012, n. 39, art. 8.
9. Nota soppressa.
10. “ La l.r. 30 ottobre 2010, n. 55 interviene sulla durata degli organi con il comma 1, lettera b) dell'articolo 1 che recita: ...1. Restano in carica fino al novantesimo giorno dalla data di entrata in vigore delle leggi regionali di riordino del settore, e comunque non oltre il termine del 30 giugno 2011, gli organi dei seguenti enti e organismi regionali, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge:b) Agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura (ARTEA) di cui alla legge regionale 19 novembre 1999, n. 60 (Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura “ARTEA”).“
11. Capo inserito con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66, art. 17.
12. Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66, art. 18.
13. Articolo così sostituito con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66, art. 19.
14. Capo inserito con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66, art. 20.
15. Articolo così sostituito con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66, art. 21.
16. Articolo così sostituito con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66, art. 22.
17. Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66, art. 23.
18. Articolo inserito con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66, art. 24.
19. Capo inserito con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66, art. 25.
20. Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66, art. 26.
21. Lettera così sostituita con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66, art. 26.
22. Lettera abrogata con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66, art. 26.
23. Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66, art. 27.
24. Parola così sostituita con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66, art. 27.
25. Articolo così sostituito con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66, art. 28.
26. Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66, art. 29.
27. Parole sopresse con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66, art. 29.
28. Lettera abrogata con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66, art. 30.
29. Articolo così sostituito con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66, art. 31.
30. Articolo così sostituito con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66, art. 32.
31. Articolo inserito con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66, art. 33.
32. Articolo così sostituito con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66, art. 34.
33. Articolo così sostituito con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66, art. 35.
34. Articolo così sostituito con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66, art. 36.
35. Articolo così sostituito con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66, art. 36.
36. Si veda l'art. 38 della l.r. 27 dicembre 2011, n. 66.
37. Comma così sostituito con l.r. 20 luglio 2012, n. 39, art. 8.
38. Comma inserito con l.r. 20 luglio 2012, n. 39, art. 8.
39. Comma inserito con l.r. 20 luglio 2012, n. 39, art. 8.
40. Comma inserito con l.r. 20 luglio 2012, n. 39, art. 8.
41. Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 77, art. 22.
42. Comma inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 77, art. 22.
43. Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 77, art. 23.